

26404/13

4



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Alfredo Teresi - Presidente -
Giovanni Amoroso
Luca Ramacci
Gastone Andreazza - Relatore -
Alessandro M. Andronio

Sent. n. sez. 1343
UP - 02/05/2013
R.G.N. 36044/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Saturno Sergio, n. a Siracusa, il 07/11/1956;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, in data 14/12/2011;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto;

udite le conclusioni dell'Avv. Reale, che ha chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/12/2011 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Siracusa di condanna di Saturno Sergio alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 53 bis l. n. 22 del 1997, per avere organizzato, ceduto, trasportato e comunque gestito abusivamente ingenti quantità di rifiuti della discarica di contrada Cardona che venivano illegittimamente convogliati in un canale di scolo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato.

Dopo avere svolto una premessa relativa alle vicende della discarica di contrada Cardona gestita dalla società da cui dipendeva l'imputato, e dopo avere riportato ampi passaggi di varie testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, deduce che sarebbe risultata prova di soli due episodi di smaltimento anomalo nel novembre - dicembre 2004 e circa un mese dopo, contestando quindi la ritenuta, da parte dei giudici, prova di un terzo episodio desunto dal rinvenimento, durante un sopralluogo della Polizia di Stato, di un tubo collegante il pozzetto con il canale di scolo. Ricorda quindi che la richiesta, formulata alla Corte d'Appello, di acquisizione di documentazione relativa ad altro procedimento al fine di dimostrare che i versamenti non erano stati di ingente quantità, è stata illegittimamente rigettata non richiedendo, secondo i giudici, il reato in oggetto il verificarsi di un danno.

Ciò posto, lamenta, sotto un primo profilo relativo a causa di giustificazione della condotta, che i giudici non abbiano considerato le prove da cui risultava che, a causa del provvedimento prefettizio del 24 luglio 2005, altri otto comuni limitrofi erano stati autorizzati a smaltire rifiuti nella discarica Cardona, ormai sull'orlo del collasso, che il Comune di Siracusa aveva ommesso di richiedere la proroga per lo smaltimento del percolato, nonché il fatto che, secondo la disposizione del Prefetto, il quantitativo massimo di percolato da conferire all'impianto consortile non doveva eccedere la capacità residua dell'impianto.

Sotto un secondo profilo, relativo alla ingente quantità, lamenta che la Corte abbia continuato a ritenere provati tre episodi di travaso nel canale e abbia ritenuto ingenti le quantità versate senza considerare, oltre all'elemento della durata, anche quello della capacità, e non considerando che il liquido inviato nel canale non era solo percolato ma anche miscuglio con acqua piovana.

Sotto un terzo profilo contesta che l'accadimento di due episodi occasionali avvenuti nell'emergenza invernale possa integrare il requisito dell'attività continuativa organizzata.

Quanto al ritenuto ingiusto profitto, individuato dai giudici nella finalità di ridurre i costi di trasporto, deduce che la società IGM aveva invece interesse ad inviare in impianto il percolato, essendo remunerata dal Comune non a prezzo politico. Di qui, inoltre, la considerazione che mancando uno qualunque degli elementi costitutivi del delitto contestato, avrebbe dovuto farsi applicazione della figura contravvenzionale dell'art.51, comma 2, del d. lgs. n. 22 del 1997.

Contesta inoltre che le risultanze del giudizio possano dimostrare la funzione svolta dall'imputato con riferimento alla condotta contestata, essendo Saturno stato chiamato in causa unicamente come persona presente al momento in cui

l'ingegnere Baiano impartiva a Rosa l'ordine di montare il tubo e come portatore delle direttive dell'ingegnere stesso, mentre Marchese ha riferito che Saturno su ordine dell'ingegnere gli diede disposizione di ripetere l'operazione; da tali fatti non sarebbe dunque dato desumere una reale partecipazione dell'imputato nella fase ideativa o preparatoria del reato e il rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, con violazione degli artt. 426, lett. e), c.p.p. e 125, comma 3, c.p.p.

Sotto un distinto profilo, premettendo che la lettura delle analisi dei campioni prelevati dall'Arpa consentirebbe solo di ritenere che nel campione numero 1 vi era la presenza di ammoniaca e azoto nitroso mentre nel campione numero 2 vi era solo azoto nitroso e la presenza di ferro e nichel in quantità inferiore ai limiti previsti dal d.l. n. 31 del 2001 e dal d. m. n. 471, deduce che la superficiale ed errata valutazione di tali dati, che se valutati correttamente avrebbero consentito di ritenere che la quantità di percolato misto ad acqua piovana non rappresentava la ingente quantità richiesta per la configurazione del reato, avrebbe causato violazione degli artt. 426, lett. e), c.p.p. e 125, comma 3, c.p.p. Si duole infine che la Corte abbia ritenuto infondata la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione del fatto che già il primo giudice aveva determinato la pena nel minimo, mentre così non era stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va anzitutto rammentato che, anche successivamente alla modifica dell'art. 606, lett. e), c. p. p., introdotta dalla l. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).

Ciò posto, e nei limiti dunque di tale generale premessa che osta a che possano essere considerate qui le censure con le quali vengono, a ben vedere, dedotte questioni puramente fattuali, va anzitutto rilevato che la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione per il tramite della acquisizione di documentazione è del tutto generica; a fronte della motivazione con cui la Corte ha ritenuto non necessaria la prova richiesta, non è dato comprendere quale fosse la decisività, pur sempre necessaria, nel quadro dell'art. 603 c.p.p., della

documentazione indicata, fundamentalmente consistente in analisi eseguite su campioni, in relazione al carattere ingente dei rifiuti conferiti, attenendo in realtà maggiormente al profilo della assenza di possibilità di contaminazione; ed anzi, proprio in relazione a tale connotazione, la risposta della Corte appare puntuale ed appropriata laddove ha affermato che il reato contestato non richiede il verificarsi di un danno. Va infatti precisato, a tale ultimo proposito, che non rientra tra i presupposti del reato di cui all'art. 53 *bis* del d. lgs. n. 22 del 1997 (oggi art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006) né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell'art. 260 cit., secondo cui il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, Accarino ed altri, *non massimata*; e, con riferimento all'art. 53 bis, Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, Samarati, Rv. 233294).

4. Quanto ai motivi di merito, gli stessi si limitano sostanzialmente a riproporre le medesime doglianze già svolte con l'atto di appello e appropriatamente rigettate dalla Corte.

Circa anzitutto il motivo volto a sostenere, a quel che pare, la configurabilità di una causa di giustificazione, peraltro neppure collocata normativamente dal ricorrente, fundamentalmente sul presupposto che la discarica non era più in grado di adeguatamente contenere i rifiuti ivi portati, non si comprende perché ciò avrebbe ostato ad un'attività di trasporto dei rifiuti altrove in forme regolari piuttosto che, come avvenuto, indurre a procedere ad un illecito sversamento in un canale di scolo. Il ricorso è quindi, sul punto, a tacer d'altro, generico.

5. Quanto al motivo inerente il carattere continuativo dell'attività che caratterizza la natura di reato abituale della violazione contestata, tale carattere è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29619 del 27/07/2010, Leorati e altri, Rv.248145; Sez. 3, n. 46705 del 03/12/2009, Caserta, Rv. 245605), che non ha però identificato il numero minimo di condotte necessarie per configurabilità del reato, mentre, in più occasioni, la dottrina ha affermato che esso debba individuarsi in almeno due, rinviando, come riferimento, ad una pronuncia di questa Corte (Sez. 4 n. 28158 del 16/07/2007, P.M. in proc. Costa, Rv. 236907) non contenente, tuttavia, una

tale indicazione. Con riferimento ad altra materia, la reiterazione di due sole condotte è stata d'altra parte ritenuta idonea ad integrare, ad esempio, il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c. p. (Sez. 5 n. 6417 del 17/02/2010, Oliviero, Rv. 245881), così rimediandosi, attraverso il riferimento al significato letterale del termine "reiterare", alla obiettiva indeterminatezza della fattispecie incriminatrice. Ciò posto, con riferimento al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, e, prima di esso, a quello di cui all'art. 53 bis del d. lgs. n. 22 del 1997, deve ritenersi che l'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta debba essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a "più operazioni" ed all' "allestimento di mezzi e attività continuative organizzate" finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti. Tale valutazione complessiva, operata in concreto dal giudice, consente di superare agevolmente eventuali margini di incertezza proprio in ragione della sostanziale pianificazione e strutturale organizzazione della condotta che la norma richiede. La condotta deve essere, pertanto, oggettivamente valutata nel suo complesso anche in considerazione della indubbia natura di reato di pericolo presunto della violazione in esame, la cui previsione è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. Inoltre, i requisiti della condotta indicati dalla legge (compimento di più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti, quantitativo ingente di rifiuti e finalità di ingiusto profitto) vanno considerati unitariamente e non singolarmente.

Nella specie la Corte ha correttamente e motivatamente posto in rilievo i tre episodi almeno di cui vi sarebbe prova (la prova del terzo è logicamente ricollegata alla presenza del tubo rinvenuto in loco) nonché l'attività di gestione continuativa della discarica gestita dalla IGM tenuto conto che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi, Rv. 251965).

6. Quanto al requisito della ingente quantità, la Corte territoriale ha richiamato il fatto che lo sversamento avveniva per tutta la notte richiamando, a pag.4, le concordi fonti testimoniali già analizzate a pag. 4 e ss. dalla sentenza di primo grado, mentre, con riguardo all'ingiusto profitto, la sentenza impugnata lo ha

individuato in maniera non illogica nell'esigenza di risparmiare sui costi di trasporto restando su di un piano meramente fattuale e congetturale, e dunque, come tale, non valutabile, la circostanza che l'imputato aveva invece interesse ad effettuare il trasporto in quanto remunerato non a prezzo politico.

In ordine alla censura afferente il ritenuto concorso dell'imputato nella condotta illecita, esclusa la possibilità di una rilettura o di una diversa valutazione delle risultanze testimoniali, la sentenza impugnata ha, in maniera non illogica, e ricalcando l'analoga impostazione del Tribunale, ricollegato la coscienza e volontà nella cooperazione alla effettuata trasmissione agli operai degli ordini impartiti dal direttore della discarica Baiano di eseguire il travaso di rifiuti e alla consapevolezza della illegalità degli ordini stessi come risultante dalle dichiarazioni del teste Rosa.

7. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. Premesso che il giudice di merito è libero di determinare la pena fra il minimo ed il massimo edittale e che l'uso di tale potere discrezionale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia giustificato con motivazione adeguata immune da vizi logici o giuridici, va osservato che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto equa, riportandosi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., la pena irrogata in considerazione della gravità del fatto e delle sue conseguenze dannose, restando chiaramente irrilevante, sul complessivo piano motivazionale, il riferimento, pur non esatto, alla operata determinazione della suddetta pena nel minimo edittale.


8. In definitiva il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2013

Il Consigliere est.
Gastone Andreazza



Il Presidente
Alfredo Teresi <

